

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Ubaldo PERFETTI	Presidente f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Segretario f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Componente
- Avv. Antonio DE GIORGI	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Bruno GRIMALDI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A. L. C. avverso la decisione in data 14/2/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro ;

Il ricorrente, avv. A. L. C., non è comparso;

è presente il suo difensore avv. S. Di M. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio De Giorgi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento relativamente al secondo capo di incolpazione, con conseguente riduzione della sanzione;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con esposto del 5 maggio 2010 D'A. S. e C.M. hanno segnalato al COA di Como di essersi rivolti all'avv. A.L.C., al quale avevano affidato alcuni incarichi per la tutela dei loro interessi e gli avevano versato, su sua richiesta per competenze professionali, la complessiva somma di € ricevendo fatturazione per soli €

Nello specifico gli esponenti hanno precisato che:

- con riferimento ad una pratica per risarcimento danni da incidente stradale del 23.4.2007 avevano versato al professionista la somma di € senza avere avuto più alcuna notizia in merito all'incarico conferito;
- per un procedimento civile, promosso dinanzi al tribunale di Como per risarcimento danni da incidente stradale, subito da D'A. S. il 10.9.2007, avevano versato in contanti all'avv. L. C. la somma di € in due soluzioni, quale compenso dopo avere attenuto dalla Compagnia di Assicurazione Alleanza, nel corso del procedimento, la somma di € rappresentante il massimale di polizza assicurativa;
- per altra pratica, trattata nei confronti dell'assicurazione National Suisse, avevano versato al professionista, ancora in contanti, la somma di €
- per la pratica relativa ad un finanziamento avevano versato la ulteriore somma di €
- l'avv. L. C. aveva omesso di informarli dell'andamento ed esito delle pratiche a lui affidate ed aveva omesso di restituire la documentazione consegnata e relativa all'infortunio del 23.4.2007 ed alla pratica contro la Banca di Brescia –sede di Busto Arsizio-.

Invitato a fornire chiarimenti in ordine all'esposto, l'avv. L. C. ha chiesto un breve termine, ma nessun chiarimento ha fornito nel prosieguo.

Con successivo esposto dell'8 luglio 2010 sempre i coniugi D'A. - C. hanno informato il COA di Como che il tribunale di Como, con riferimento al procedimento civile promosso per ottenere i danni subiti in seguito all'incidente stradale del 10.9.2007 per il quale l'Assicurazione aveva corrisposto il massimale nel corso del procedimento, con sentenza

pronunciata l'8.6.2010 aveva dichiarato improponibile la domanda, proposta da S. D'A., e nulli gli interventi in causa della moglie, M. C., e dei figli A. ed A. D'A.

Col supplemento di esposto, comunicato al destinatario, i coniugi .hanno lamentato che l'esito del procedimento era conseguenza di errore professionale dell'avv. La C.

Con provvedimento del 25.10.2010 il COA di Como ha deliberato l'apertura di procedimento disciplinare, contestando all'avv. A. L. C. le seguenti incolpazioni:

1- *per aver violato gli artt. 5, 6 e 15 del Codice Deontologico Forense, per aver chiesto ed ottenuto dalla signora C.M. per conto del marito sig. D'A. S. compensi professionali riferiti a mandati inerenti all'attività svolta nelle seguenti pratiche e/o procedimenti:*

- *pratica volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati nell'incidente occorso al sig. D'A. S., in data 23 aprile 2007, per cui è stata versata la somma di euro*;

- *procedimento instauratosi con ricorso ex art. 3 della Legge n. 102/2006 innanzi al Tribunale di Como, R.G. n. 3024/2008, giudice dott. N....., avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal sig. D'A. S. a seguito di un secondo incidente stradale occorsogli in data 10.9.2007 a S. C. (CO) e per cui la signora C.M. ha versato l'importo di euro in contanti, che gli è stata consegnata dalla stessa in due tranche: a) euro il 17 novembre 2008; b) euro in data 15 dicembre 2008;*

- *pratica avente ad oggetto una richiesta formulata nei confronti di un'assicurazione privata per una polizza infortuni con la National Suisse stipulata dal dott. D'A. S. e per cui l'avv. A. L. C. ha percepito, sempre per contanti, la somma di euro corrispondente al 10%;*

- *altra pratica avente ad oggetto un finanziamento per cui l'avv. A. L. C. avrebbe percepito, in data 4 febbraio 2009, la somma di euro su polizze a copertura di un precedente finanziamento bancario;*

e quindi per aver percepito l'importo complessivo di euro corrisposti con più versamenti così come meglio sopra specificati, omettendo la fatturazione e la dichiarazione ai fini fiscali e previdenziali / assistenziali delle su indicate somme percepite, a fronte di cui vi sono parcelle solo per euro

Fatti verificatisi dal 2008 ad oggi.

2- *Per aver violato l'art. 43, 2° canone, ed occorrendo l'art. 45 del Codice Deontologico Forense per avere richiesto all'esponente somme manifestamente sproporzionate –il 15%- per l'attività svolta nel procedimento instauratosi innanzi al tribunale di Como, dott. N. –R.G. n. 3024/08-*

Fatti verificatisi dal 2008 ad oggi.

3- *Per aver violato gli artt. 8 e 38 del Codice Deontologico Forense, in quanto nella conduzione del giudizio promosso dal dott. D'A. S. nei confronti della società B. C. / A. Assunto / A. SpA, innanzi al tribunale di Como – dott. N.- R.G. n. 3024/2008, non eseguiva con la dovuta diligenza l'incarico professionale conferitogli, con la conseguenza che il giudice pronunciava l'improponibilità della domanda giudiziale del ricorrente formulata nei confronti dei resistenti, mentre, con riferimento alla posizione degli intervenienti M. C., A. D'A. ed A. D'A., pronunciava la nullità dell'intervento, come risulta dalla copia della sentenza del tribunale di Como, sent. n. 845/2010 dell'8 giugno 2010, che è stata allegata alla lettera inviata dai sigg. D'A. e C. come seguito dell'esposto e protocollata il 19 luglio 2010.*

Fatti verificatisi dal 2008 ad oggi.

4- *Per avere violato gli artt. 5, 8 e 40 del Codice Deontologico Forense, per non aver dato riscontro alla richiesta formulata dai signori D'A. o e C. e per non aver restituito la documentazione relativa alla pratica inerente l'incidente stradale avvenuto nel comune di Tramezzo il 23.4.2007 e quella relativa ad un'assicurazione privata sottoscritta dal dott. D'A. S. ed ancora in essere con "Banca di Brescia" di Busto Arsizio.*

Fatti verificatisi dal 2009 ad oggi.

5- *Per aver violato l'art. 24, canone 2°, del Codice Deontologico Forense per aver omesso di fornire a questo Consiglio dell'Ordine, benché sollecitato, le deduzioni, osservazioni ed i chiarimenti richiesti in ordine all'esposto presentato nei Suoi confronti dal signori D'A. e C. impedendo al Consiglio di avere informazioni adeguate in merito ai su indicati fatti.*

Fatti verificatisi nel 2010".

Dopo la formale contestazione degli addebiti, l'avv. L. C. ha depositato memoria difensiva, con la quale ha impugnato i capi di incolpazione deducendo che:

- aveva trattato numerose pratiche e formulato pareri nell'interesse ed in nome dei coniugi D'A. ed anche del figlio A., non indicate nel capo di incolpazione nr. 1;
- la contestata mancata fatturazione delle somme ricevute era falsa ed infondata;
- il compenso, ritenuto sproporzionato con il 2° capo di incolpazione, era stato concordato personalmente con il cliente e comunque il caso giuridico aveva comportato notevole impegno professionale per la complessità delle questioni trattate e si era risolto molto favorevolmente per l'assistito, al quale era stato corrisposto il massimale di polizza assicurativa;
- con riferimento al capo 3 nessuna responsabilità professionale gli si poteva attribuire e comunque la sentenza ben poteva essere impugnata;
- infondati erano anche gli altri due capi di incolpazione, sia perchè la documentazione era stata restituita agli interessati e sia perché aveva ottemperato alla richiesta del COA

consegnando le sue controdeduzioni all'avv. R. M., nominato difensore ma poi revocato, il quale non le aveva però depositate.

Dopo la fissazione della seduta disciplinare, il 26.1.2011 l'avv. L. C. ha depositato altra memoria difensiva con allegati documenti, tra cui: un patto di quota lite sottoscritto dall'esponente D'A .

Nel corso della seduta disciplinare, tenutasi il 14.2.2011, sono stati sentiti l'incolpato e gli esponenti e, dopo l'escussione dei testi F, C, e S, C, e la discussione finale del difensore, il COA di Como ha prosciolto l'avv. A. L. C. dai capi di incolpazione di cui ai nn. 3, 4 e 5, mentre lo ha ritenuto responsabile dei fatti contestati con i capi 1 e 2 ed ha irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro.

Avverso detta decisione l'avv. L. C. ha proposto tempestiva impugnazione i cui motivi si sussumono nella efficacia e validità del patto di quota lite e contengono anche una generica contestazione degli addebiti a lui contestati.

Al ricorso il ricorrente ha allegato numerose ricevute di versamenti.

In particolare l'avv. L. C. sostiene che nessuna sproporzione può rilevarsi nel compenso corrisposto, sia perché negozialmente pattuito con la parte, come può rilevarsi dal patto di quota lite prodotto, sia perché adeguato alla quantità e qualità dell'attività professionale svolta (a tal proposito ha rammentato le sue numerose visite presso l'Ospedale N, e presso l'abitazione del D'A , impossibilitato a muoversi); si sofferma anche sulle contraddittorie ed incongruenti dichiarazioni, rese dagli esponenti e evidenzia la carenza di motivazione nel provvedimento impugnato.

Rileva, inoltre, che nel procedimento civile di che trattasi, ha difeso ed assistito quattro parti: i coniugi D'A - C. ed i loro due figli A, ed A,.

Con riferimento alla contestata violazione del dovere di adempimento previdenziale e fiscale, l'avv. L. C. fa presente di avere ottemperato a tale precetto, anche se con ritardo, a mezzo della procedura del ravvedimento operoso, come può rilevarsi dalle ricevute di versamenti.

Conclude l'impugnazione rilevando che, con riferimento alla sanzione, la decisione è carente di motivazione, mancando un qualsivoglia riferimento alla scelta e congruità della stessa, per cui chiede l'annullamento del provvedimento impugnato

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Con riferimento al capo di incolpazione di cui al nr. 1, va rilevato che l'esponente ha confermato di avere ricevuto le somme ivi indicate nei mesi di novembre e dicembre 2008 e

di averle fatturate nell'anno successivo, utilizzando la normativa relativa al c.d. ravvedimento operoso.

Sostiene però, con l'impugnazione, di non avere arrecato alcun danno erariale per cui ritiene eccessiva la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione.

Osserva il Collegio che il precetto deontologico violato tutela, oltre al dovere di verità, il principio di solidarietà e correttezza dell'avvocato, che dovrebbe unire tutti gli esercenti la professione forense per la giusta redistribuzione degli oneri.

L'aver successivamente regolarizzato l'inadempimento fiscale non esclude la violazione del richiamato precetto che, come precisato innanzi, fonda la motivazione deontologica sul principio di solidarietà, principio vieppiù violato se si tien conto che l'omessa fatturazione dei compensi ricevuti ha comportato l'omesso versamento dei contributi alla Cassa di Previdenza.

Consegue che il COA territoriale ha correttamente applicato i principi appena evidenziati ed ha ritenuto l'avv. A. L. C. responsabile della violazione di cui al nr. 1 del capo di incolpazione.

Va quindi rigettato il ricorso con riferimento al capo di incolpazione di cui innanzi, mentre va accolto per quanto riguarda l'altro capo di incolpazione.

Va premesso che per giurisprudenza ormai costante di questo Consiglio, la novella del luglio 2006 ha eliminato le conseguenze illecite di un patto fino a quel momento contrario ad una precisa disposizione di legge e ha trasferito nell'alveo delle condotte legittime un fatto che fino a quel momento era stato relegato nel novero dell'illecito civile ex art. 2233 codice civile.

Consegue che, in applicazione del principio secondo cui interventi normativi precedenti ai fatti oggetto di incolpazione fanno venir meno gli illeciti disciplinari, l'accordo tra professionista e cliente volto a determinare il compenso spettante all'avvocato in misura direttamente parametrata al risultato ottenuto nella controversia, costituisce un patto di quota lite, sanzionato ex art. 45 c.d.f. solo ove stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 248/2006, art. 2, co. 2 bis -c.d. Riforma Bersani.

Va precisato che il legislatore nel 2006 ha impiantato una nuova regola che stabilisce criteri di validità ed efficacia di un accordo riconosciuto dall'ordinamento; un accordo che, ove non venisse rispettato, può essere invocato a sostegno di un'azione giudiziaria da parte di chi lamenta di aver subito un torto.

Ne consegue che, vista la lettera della legge vigente, il disvalore etico e deontologico della condotta ascritta al ricorrente è stato cancellato e, a prescindere dalla regola applicabile in un eventuale giudizio civile, non potrebbe più fondare un'affermazione di colpevolezza nel giudizio disciplinare.

Ribaditi i principi di cui innanzi, nel caso che ne occupa non v'è dubbio che il documento, sottoscritto il 19.05.2008 dall'esponente S. D'A e dall'avv. La C., configuri lo schema negoziale di un patto di quota lite.

Sulla attendibilità di detto accordo neppure sorgono dubbi, attesa la precisa e convincente deposizione della teste C., segretaria dello studio legale L. C .

Ed allora se vi fu accordo tra le parti sul compenso da corrispondere in favore dell'avvocato e se tale accordo non era vietato, si ritiene che l'opponente vada prosciolto dalla incolpazione di cui al capo 2 della incolpazione.

Nè può ritenersi applicabile, nel caso di specie, l'art. 45 c.d.f., atteso che si è in presenza di un patto di quota lite, negozialmente e liberamente pattuito dalle parti, non impugnato nelle forme di legge, per cui, considerata comunque l'assenza di elementi di sproporzione che avrebbero potuto semmai ipotizzare violazione di altri precetti deontologici, l'avv. A.L.C., in accoglimento dell'impugnazione sul punto, va prosciolto dall'incolpazione.

Quanto alla sanzione vanno tenuti nel doveroso conto i seguenti elementi: la natura e gravità dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale ed alla categoria forense; la consapevole volontà della omessa fatturazione; la intensa volontà di trasgressione del precetto deontologico di solidarietà e correttezza; la notevole entità delle somme fatte versare in denaro contante (che denotano la indubbia volontà di non regolarizzare, quantomeno per un anno, la posizione fiscale nei termini di legge) e fatturate dopo oltre un anno.

Valutati gli elementi di cui innanzi e tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, ritiene il Collegio di rideterminare la sanzione disciplinare, che infligge nei confronti dell'avv. A. L. C. per la violazione del capo 1- della incolpazione, nella misura di mesi tre di sospensione dall'esercizio della professione forense.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense riunitosi in Camera di Consiglio;
visti l'art. 51 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e l'art. 58 del Codice Deontologico Forense;
accoglie in parte il ricorso, e, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga all' avv. A. L. C. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi tre.

Così deciso in Roma il 26 aprile 2012.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 10 giugno 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin